

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2995

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

DAL MINISTRO  
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
(ZAMBERLETTI)

E DAL MINISTRO  
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO  
(DE VITO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(SPADOLINI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313,  
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
in materia di calamità naturali

---

*Presentato il 29 giugno 1985*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legislazione che negli ultimi anni è stata adottata in materia di provvidenze per le zone colpite da gravi calamità naturali (specialmente per fronteggiare le drammatiche situazioni determinate dai violenti terremoti che si sono susseguiti dal 1980 al 1984) ha spesso contenuto disposizioni destinate a produrre effetti per un tempo limitato; i termini di scadenza inizialmente previsti sono stati poi prorogati, ogni qualvolta lo ha reso necessario il permanere di condizioni difficili.

Il Governo si trova ora davanti all'imminente scadenza (30 giugno) di vari termini, per alcuni dei quali la proroga è già prevista da disegni di legge presentati in Parlamento ma non ancora approvati, mentre altri sono stati fissati da provvedimenti legislativi molto recenti, e si sono subito rivelati troppo ravvicinati per poter consentire la definizione in tempo utile dei vari problemi.

Valutate le richieste pervenute da varie parti, il Governo ha ritenuto che sia da considerare necessario ed urgente un provvedimento di proroga in relazione alle esigenze più impellenti, ed ha adottato l'unito decreto-legge, che consta di un articolo unico e contiene le disposizioni qui di seguito illustrate.

Anzitutto (comma 1) si prorogano i poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della Giunta regionale della Campania, in qualità di commissari straordinari, per la realizzazione nell'area metropolitana di Napoli di un vasto programma di edilizia residenziale (ventimila alloggi) previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa nei comuni disastrati e gravemente danneggiati della Campania e della Basilicata, è altresì proro-

gata l'autorizzazione al collocamento in aspettativa di sindaci ed amministratori.

La medesima legge n. 219 prevede agli articoli 21 e 32 interventi per la ricostruzione e la riparazione degli stabilimenti industriali colpiti dal sisma, e per la incentivazione di nuovi insediamenti industriali in Basilicata e Campania. La competenza per l'attuazione coordinata degli interventi è stata attribuita al Presidente del Consiglio, che può delegare l'incarico a Ministri da lui designati. L'attività in questo settore è in pieno svolgimento ed è pertanto indispensabile una proroga (comma 2); attualmente il Ministro designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 è l'onorevole Zamberletti.

Per gli edifici situati nelle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984 è stata prevista la concessione di un contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico. Il comma 3 stabilisce una proroga di questa provvidenza, in quanto solo di recente sono stati emanati i provvedimenti amministrativi necessari per dare attuazione alla norma legislativa.

Il comma 4 proroga per sei mesi — in attesa del completamento del programma di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge n. 219 e della ricostruzione in genere nei centri colpiti — l'esecuzione degli sfratti per gli immobili e fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Numerosi gruppi familiari, rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981, sono stati assistiti mediante l'assegnazione temporanea di alloggi requisiti, o l'assegnazione di alloggiamenti in albergo. Poiché ad un certo numero di famiglie non è stato ancora possibile assegnare un alloggio defi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nitivo, con il comma 5 si concede una proroga dell'assistenza per sei mesi. Peraltro, per consentire la sistemazione in dilazionabile dei nuclei familiari beneficiari di tali assistenze, viene riservato agli stessi, con il comma 6, un titolo di priorità nella graduatoria relativa alle assegnazioni degli alloggi costruiti nell'area metropolitana di Napoli, in attuazione del sopracitato piano edilizio, di cui al titolo VIII della legge n. 219.

Il successivo comma 7 si riferisce alla copertura dell'onere per l'assistenza, quantificato in lire 18 miliardi.

Il comma 8 riguarda gli ufficiali delle forze armate, dei quali il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 897, ha consentito il trattenimento in servizio, in vista del loro impiego per far fronte ad urgenti esigenze del servizio della protezione civile. Ad evitare che il congedamento degli ufficiali di cui si tratta possa troncarsi sul nascere lo svolgimento di un ordinato programma in corso per il potenziamento dei servizi, si dispone un'adeguata proroga. Il comma 9 stabilisce l'imputazione del relativo onere, che ammonta a 323 milioni di lire.

L'esperienza di questi primi anni di avvio della ricostruzione ha consentito di evidenziare una notevole attività in ordine al problema del primo acquisto di aree

destinate alla costruzione di edifici. Ciò è stato possibile grazie alle agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali disposte con l'articolo 72 della legge n. 219 del 1981, e via via prorogate, la cui applicazione ora viene differita, con il comma 10, al 31 dicembre 1986.

Con il comma 11 viene ulteriormente consentito ai comuni disastriati o gravemente danneggiati, che ne siano sprovvisti, di adottare il piano regolatore generale o di adeguarlo alle situazioni emergenti dagli eventi sismici, ovvero di apportare variazioni ai piani esecutivi. Il differimento del termine (peraltro limitato a soli sei mesi), si rende necessario anche in considerazione del recente scioglimento, con il conseguente rinnovo, dei consigli comunali.

Un termine del pari breve è previsto dal comma 12 per l'ulteriore differimento della possibilità, per i titolari di imprese operanti nei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio e delle attività ausiliarie, di presentare istanze di ammissione al contributo, di cui all'articolo 22 della legge n. 219 del 1981. Questo perché un significativo numero di imprese del settore non è riuscito a produrre in tempo utile, per motivi scusabili, le predette istanze.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

*Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con vari provvedimenti legislativi in materia di calamità naturali sono state in passato adottate disposizioni, destinate ad avere effetto fino al 30 giugno 1985;

Considerato che sussistono tuttora le gravi esigenze che avevano dato luogo alla adozione delle disposizioni medesime;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di taluni termini, per consentire alle norme in vigore di produrre ulteriormente i loro effetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della Giunta regionale della Campania ai sensi dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986. Alla medesima data sono prorogati i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.

2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, è prorogato al 31 dicembre 1986.

4. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985.

5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985.

6. I nuclei familiari beneficiari delle provvidenze di cui al precedente comma 5 sono inclusi, con titolo di priorità assoluta, nella graduatoria relativa alla assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 5 valutato in complessive lire 18 miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile che sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'esercizio 1986 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1986.

9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985 ed in lire 646 milioni per l'anno 1986, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

10. Il termine di cui all'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, è differito al 31 dicembre 1986.

11. Sono differiti al 31 dicembre 1985 i termini stabiliti nell'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e nell'articolo 6, comma terzo, della legge 18 aprile 1984, n. 80.

12. È differito al 30 settembre 1985 il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la presentazione, alla competente regione, dell'istanza di ammissione al contributo. L'istanza diviene inefficace qualora non sia integrata, entro il 31 dicembre 1985, dal progetto e da ogni altra documentazione.

#### ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985.

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — DE VITO  
— MARTINAZZOLI — ROMITA —  
GORIA — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.